

TRIBUNALE ROMA  
11 FEBBRAIO 1993

PRESIDENTE VELARDI  
ESTENSORE: LIPARI  
PARTI: VESPA  
(*Avv. Geremia*)  
VALENTINI  
(*avv. Flammini Minuto*)  
PANSA, L'EDITORE L'ESPRESSO  
(*n.c.*)

**Diritti della personalità •**  
**Diritto all'onore ed alla**  
**reputazione •** **Attribuzioni**  
**astrattamente lesive di**  
**questi diritti •** **Valutazione**  
**in concreto, avuto riguardo**  
**al carattere ed al contenuto**  
**dell'articolo in cui le**  
**affermazioni sono**  
**racchiuse •** **Necessità •**  
**Rispetto del limite della**  
**verità, della utilità sociale e**  
**della continenza della**  
**forma •** **Sussistenza •**  
**Fattispecie**

*Non possono ritenersi lesive dell'onore e della reputazione di*

*una persona affermazioni anche vivacemente critiche di quest'ultima — e tali, se considerate in astratto, da essere stimabili diffamatorie —, qualora le medesime vertano su argomenti di sicuro rilievo sociale, non alterino la verità dei fatti ovvero sfuggano ad un giudizio in termini di verità (consistendo in semplici giudizi critico-interpretativi di quei fatti, in sé considerati) e possano ritenersi continenti dal punto di vista della forma espositiva: requisito quest'ultimo da valutarsi avuto riguardo al particolare ambito (nel caso di specie, quello della critica politica) in cui si inseriscono le affermazioni stesse.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato l'8 ed il 9 aprile 1991, Vespa Bruno evocava in giudizio datanti al Tribunale di Roma, Pansa Giampaolo, L'Editoriale L'Espresso e Valentini Giovanni, esponendo le seguenti circostanze:

A) l'attore, giornalista professionista sin dal 1965, era diventato Direttore della Testata giornalistica Tg1 della Prima Rete Televisiva della RAI, in data 8 agosto 1990;

B) In data 23 dicembre 1990 e 13 gennaio 1991 il settimanale «L'Espresso» aveva pubblicato due articoli firmati da Giampaolo Pansa, i quali, per il contenuto, il tono e la forma avevano determinato la lesione dell'onore personale e professionale dell'attore e del Giornale Televisivo da lui diretto;

C) detti articoli si risolvevano, entrambi, in violenti ed ingiustificati attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale e professionale del deducente, ledendone l'onore e la reputazione in modo da generare grave discredito nell'ambito sociale in cui l'attore opera, esprimendo la propria personalità e professionalità;

D) gli scritti del Pansa avevano violato le condizioni necessarie per la lecita espressione del diritto di cronaca: l'utilità sociale dell'informazione, la verità oggettiva, o quanto meno putativa dei fatti narrati, la forma civile dell'esposizione.

L'attore chiedeva pertanto la condanna del Pansa, dell'Editoriale «L'Espresso» e di Giovanni Valentini (in qualità di direttore del periodico) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla lamentata diffamazione.

Rimasti contumaci il Pansa e L'Editoriale L'Espresso, si costituiva il Valentini, contestando le domande.

In particolare il convenuto deduceva che:

A) gli articoli censurati erano stati rispettosi del principio della utilità sociale, poiché riferiti esclusivamente al tema dell'informazione fornita dal servizio pubblico televisivo, e per l'indubbio interesse connesso alla sua gestione;

b) gli scritti del Pansa avevano dedicato spazio limitato a « fatti o notizie » riportando comunque vicende la cui verità obiettiva non poteva essere contestata;

C) gli articoli si erano mantenuti entro i limiti della continenza sostanziale (pertinenza del fatto narrato con il fine informativo), e della continenza formale (correttezze delle espressioni utilizzate);

D) in ogni caso gli scritti contestati, appartenendo al genere della satira non potevano essere inquadrati nello schema degli articoli di semplice cronaca o di semplice commento e critica, sottraendosi all'applicazione — diretta od analogica — dei consueti parametri di liceità della cronaca quali ripetutamente delineati dalla giurisprudenza.

La causa, istruita con prove documentali veniva posta in decisione all'udienza collegiale del 10 novembre 1992.

DIRITTO. — Per impostare in modo adeguato i termini della presente controversia, è opportuno osservare che entrambe le parti costituite in giudizio esprimono — sia pure con diverse sfumature ermeneutiche — una sostanziale adesione alla linea interpretativa, divenuta ormai nettamente prevalente in giurisprudenza — con l'approvazione di settori consistenti ed autorevoli della dottrina — elaborata, attraverso l'esame approfondito di una casistica assai ampia e variegata, allo scopo di risolvere il conflitto fra i diritti della personalità sia dei singoli soggetti (quali il decoro e la reputazione) sia la libertà di manifestazione del pensiero, nelle molteplici forme della cronaca giornalistica e della critica sociale e politica.

In questa cornice ricostruttiva, il diritto all'onore che traduce in termini giuridici il valore essenziale della insopprimibile dignità umana di ciascuno individuo, si presenta certamente « il primo, in ordine d'importanza fra quei diritti della personalità, i quali hanno per oggetto un modo di essere esclusivamente morale della persona », quale bene essenzialmente etico-sociale ancor prima che oggetto di considerazione normativa.

E la Corte Costituzionale ha da tempo chiarito che gli artt. 2, 3, 13, comma 1 della Costituzione, valgono a proteggere i diritti inviolabili dell'uomo « fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria responsabilità, riservatezza, intimità e reputazione » (Corte Cost. 12 aprile 1973, n. 38).

Ma anche la libertà di manifestazione del pensiero trova la propria radice nell'esigenza, universalmente riconosciuta, indice dell'attuale grado di civiltà morale e culturale, di assicurare a ciascun uomo la possibilità di « formare ed esprimere la sua vera essenza spirituale », e la sua natura « sociale », che presuppone la circolazione e la diffusione delle « idee ».

Detta libertà è « tra le libertà fondamentali proclamate e protette della nostra Costituzione, una di quelle che meglio caratterizzano il regime vigente dello stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, sociale e politico » (Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 9).

1.2. Dovendosi escludere ogni acritica ed incondizionata prevalenza dell'uno o dell'altro tipo di situazione giuridica (protette ambedue, a li-

vello costituzionale, mediante norme le quali esprimono i due principi — quello personalistico e quello democratico — che caratterizzano l'ispirazione fondamentale del vigente sistema socio-istituzionale), si è affermato così un indirizzo ermeneutico più duttile ed articolato, basato sull'idea centrale del bilanciamento tra contrapposti interessi giuridici, necessariamente limitati — in modo reciproco — dalla loro stessa coesistenza.

Il criterio inteso a guidare questa complessa valutazione è sintetizzabile in una formula relativamente semplice (la quale, peraltro, rappresenta l'esito di un laborioso iter logico-ermeneutico): la lesione dell'altrui onore, decoro e reputazione, attuata mediante espressioni astrattamente ingiuriose o diffamatorie, non costituisce illecito civile (e tanto meno penale), risultando scriminata l'antigiuridicità del fatto *ex art.* 51 cod. pen. e 21 della Costituzione, soltanto quando essa costituisce legittima manifestazione del diritto di cronaca giornalistica, ovvero di critica politica sociale e sindacale, a condizione che sussistano, congiuntamente, tre presupposti indefettibili: *a)* « utilità sociale dell'informazione » (o della critica); *b)* « verità obiettiva », o quanto meno « putativa » (intesa come rigoroso e diligente controllo sull'attendibilità delle fonti della notizia) dei fatti narrati; *c)* « forma civile » dell'espressione — cosiddetta « continenza formale e sostanziale » — (Cass., SS.UU. pen., 26 marzo 1983; Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259).

1.3. Il Collegio, aderendo a queste premesse ricostruttive del quadro normativo, ritiene che la soluzione della presente controversia deve essere ricercata attraverso una attenta applicazione — e, se occorre, mediante una ulteriore concreta specificazione — dei criteri indicati in termini riassuntivi e generali.

Nel caso di specie, invece, risulta presentare un rilievo marginale — concretamente circoscritto al solo profilo concernente le modalità espressive utilizzate dall'autore dei due articoli in contestazione — la delicata problematica del « diritto di satira », proposta, sia pure in via subordinata, dalla difesa del Valentini.

Non è inutile, tuttavia, esaminare preliminarmente l'argomento difensivo sviluppato dal convenuto, secondo cui Vespa, in una recente intervista pubblicata sul periodico « Comunicazione » (aprile 1991), avrebbe, implicitamente e sostanzialmente, riconosciuto la fondatezza delle opinioni manifestate dal Pansa nei due scritti in discussione.

In realtà, il Vespa, nel rispondere alle domande — pungenti e dirette — dell'intervistatore, pur esprimendo un giudizio francamente autocritico, almeno in parte, sulla gestione editoriale dei notiziari del TG1 concernenti la vicenda « Gladio », giustificandola in base all'asserita difficoltà di distinguere con precisione — in quel contesto — i fatti obiettivi dalle diverse interpretazioni offerte dalle varie parti politiche, mantiene in definitiva un atteggiamento abbastanza diplomatico e cauto.

In particolare, l'attore, per qualificare i caratteri dei notiziari da lui diretti utilizza un aggettivo — « soft » — che potrebbe essere inteso in modi diversi e contrastanti. In questo ambito linguistico, la parola, evocando l'effetto di parziale sfocamento dell'immagine (ed il conseguente ammorbidimento dei suoi contorni), realizzato mediante adeguati filtri od obiettivi fotografici, vuole significare, molto verosimilmente, che l'informazione offerta al pubblico non era sufficientemente chiara e comprensibile. È anche vero che l'immagine « soft » non implica affatto una connotazione completamente negativa e, comunque, secondo la migliore tecnica figurativa, la « deformazione » è limitata ai dettagli, presupponendo una sicura riconoscibilità dell'oggetto principale della rappresentazione.

Il Vespa mostra, pertanto, di rivendicare, in ultima analisi, la correttezza e l'adeguatezza del proprio telegiornale, dichiarando, esplicitamente: « Ammetto che in qualche caso, ma solo in qualche caso, noi del TGI avremmo dovuto parlare più forte. Ma la chiarezza di fondo c'è stata ».

Per quanto concerne, poi, le asserzioni del Pansa relative alla marcata colorazione politica (o meglio — nella versione del convenuto — « partitica ») dei telegiornali trasmessi dal servizio pubblico radiotelevisivo, la posizione contestata dal Vespa, pur molto perentoria ed allarmata (« Tutti i telegiornali sono targati »), è ancora piuttosto generica e, soprattutto, non indica nulla di preciso, sul modo in cui l'eventuale adesione della testata giornalistica diretta dall'attore, all'uno od all'altro gruppo politico, si sia riflettuta, specificamente, sul contenuto e sulle caratteristiche delle notizie presentate al pubblico.

Non solo, ma l'intervista non contiene, certamente alcuna ammissione sul ruolo concretamente assunto dall'attore nell'eventuale rapporto con determinati partiti o con singoli esponenti politici, così come viene rappresentato dal Pansa.

Al contrario il Vespa ribadisce di essere uno dei pochi giornalisti assunti alla RAI previo espletamento di un regolare concorso pubblico e sembra lamentare le conseguenze negative della « lottizzazione » politica della televisione, giudicandola come fenomeno tutt'altro che gradito, e imposto da altri, e tale da costringerlo a scegliere i propri collaboratori all'interno di « aree » predefinite.

Nel parlare esplicitamente di lottizzazione, quindi, il Vespa non sembra svolgere alcuna autocritica, nel senso voluto dal convenuto, ma indirizza la propria valutazione allo stato generale del sistema organizzativo dell'informazione RAI, così come l'attore lo ha potuto constatare nel corso di un'esperienza ventennale di giornalista dipendente dalla concessionaria del servizio pubblico. « Paradossalmente, il guaio maggiore della lottizzazione non è che un direttore sia gradito alla DC, un altro al PSI, un altro al PDS, ma che c'è gente che prende troppo alla lettera questa designazione di parte ».

2.3. Né, infine, la dichiarazione resa dall'attore, secondo cui « per legge il mio interlocutore editoriale è il direttore generale. Lui è il mio Giorgio Fattori di riferimento » non sembra potersi assimilare alla tesi del Pansa, il quale sostiene, invece — esprimendo al riguardo un giudizio drasticamente negativo — l'esistenza di un rapporto molto più intenso ed assai meno rispettoso dei corretti canali istituzionali tra la segreteria politica della Democrazia Cristiana, il Direttore della RAI, Gianni Pasquarelli, ed il direttore del TGI.

3) La lesione dei diritti al decoro ed alla reputazione lamentata dall'attore investe i due articoli a firma di Giampaolo Pansa — pubblicati sul settimanale « L'Espresso » in data 23 dicembre 1990 (p. 19) e 13 gennaio 1991 (p. 23) — considerando la valenza offensiva del loro esame, ancorché un particolare rilievo venga attribuito ad alcuni singoli passi, nei quali sarebbe condensato, con maggiore evidenza ed intensità, il contenuto anti-giuridico dei due scritti.

Le censure proposte dal Vespa comprendono, in modo vario, tutte le modalità delle pubblicazioni (« contenuto, foto e forma »), contestando la concreta ricorrenza delle condizioni che rendono lecite le manifestazioni del pensiero, aventi, altrimenti, carattere intrinsecamente diffamatorio.

3.2. Per vagliare la correttezza dell'impostazione dell'attore, è opportuno, intanto, osservare che la reiterazione — in un breve arco di tempo,

di articoli concernenti — anche la persona di Bruno Vespa, non risulta palese — in sé considerata — un particolare *animus* denigratorio.

Com'è noto, la giurisprudenza ha talvolta indicato nella ripetizione, assidua ed ingiustificata, di successivi « attacchi » giornalistici, al di là di ogni razionale congruenza con l'effettiva utilità dell'informazione, l'indice di un atteggiamento puramente diffamatorio, che impedisce l'applicabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 21 della Costituzione.

Ma, nel caso di specie, l'ampia notorietà del personaggio televisivo e la circostanza che i due articoli — legati inevitabilmente da motivi comuni — sono stati occasionati da episodi ben distinti, esclude in radice che l'interessamento — ripetuto — dal Pansa per la figura di Bruno Vespa sia stato motivato da un intento meramente e sentitamente diffamatorio.

Per quanto concerne, poi, l'individuazione dei contenuti degli articoli in contestazione, occorre sottolineare che gli « oggetti » trattati sono molteplici e variamente accostati attraverso una esperta tecnica giornalistica e di scrittura.

Motivo comune delle due pubblicazioni è l'analisi delle « grottesche commedie italiane », per « mostrare di quale pasta siano fatti i palloni gonfiati messi in aria dal potere ».

Con questa esplicita finalità il Pansa sviluppa un discorso scandito in successivi momenti espressivi:

la caricatura fisico-caratteriale del giornalista Bruno Vespa, realizzata mediante l'invenzione del nomignolo « Coniglietto Mannaro » e l'attribuzione ad un imprecisato interlocutore del Pansa, della seguente frase: « Quello lì ha lo sguardo del sicario, bovino umidoso, ma con lampi di sadismo che promettono sfracelli »;

l'affermazione di un contatto politico privilegiato dell'attore con l'on. Arnaldo Forlani;

il rilievo che la designazione alla carica di Direttore del TG1, motivata da questa precisa colorazione politica, era stata accompagnata dall'invito ad aiutare la DC a raggiungere la sua « salvezza »;

la considerazione che il « TG1 vespista è ormai il prodotto più servile tra i tanti sfornati dal baraccone della RAI »;

l'esplicitazione di tale giudizio attraverso il riferimento al modo in cui il TG1 ha presentato la « vicenda Gladio ».

Nell'articolo del 13 gennaio Giampaolo Pansa:

— definisce Vespa come uno dei « pigmei già passati in ...na »;

— ironizza sull'atteggiamento assunto dal Vespa nell'intervista concessa da Saddam Hussein (« Il coniglio aveva tentato il colpo della sua vita »);

— ribadisce alcune espressioni caricaturali (« Coniglio Mannaro », « manderò in onda la mia faccia da furbone manifesta l'idea di un forte contatto con la segreteria politica della Democrazia Cristiana e dal suo rilievo nella gestione editoriale del TG1 (« Lui deve aver pensato di essere il figlio della Balena Bianca e dunque di poter vantare il privilegio di dipendere dalla DC »; « mi farò della protezione di zio Arnaldo »);

— riporta la notizia concernente il divieto — imposto dal Direttore Generale Gianni Pasquarelli — di trasmettere l'intervista;

— esprime una dura critica al Vespa per non aver rassegnato le proprie dimissioni, attesa la asserita gravità dell'episodio;

— conclude osservando che la « poltronissima » di direttore del TG1 presuppone « il chiodaccio di Pasqua ».

Si deve comunque notare che entrambi gli articoli ruotano essenzialmente intorno a due motivi centrali — poi spiegati e sviluppati in più direzioni ed arricchiti da altre notazioni: *a*) le pretese simpatie politiche di Bruno Vespa per il partito della Democrazia Cristiana, con particolare riferimento all'« area » dell'On. Arnaldo Forlani; *b*) i margini di effettiva autonomia dell'attore nella direzione del giornale televisivo, in rapporto non solo ai pretesi condizionamenti « interni », derivanti dalle convinzioni ideologiche professate, ma, soprattutto, in relazione ai condizionamenti politici « esterni », imposti dalla segreteria nazionale del partito di maggioranza relativa, attuati mediante le ingerenze del Direttore Generale nella formazione e nella esecuzione delle scelte editoriali del notiziario.

Si deve intanto affermare, con assoluta sicurezza che tanto gli argomenti di fondo, quanto quelli « di contorno », menzionati da entrambi gli articoli in questione, presentano un evidente rilievo sociale, giustificando l'interessamento del lettore e la pubblicazione degli articoli in un diffuso mezzo di comunicazione di massa, quale risulta essere il periodico « L'Espresso ».

Non vi è dubbio, infatti, che sussista un preciso ed importante interesse generale a verificare — e criticare — in una dialettica connaturata alla stessa essenza del sistema democratico, come l'altrui informazione viene proposta.

Detto interesse diventa ancora più vivo in relazione all'attività svolta dal servizio pubblico radio televisivo, ove si consideri che l'obiettività ed imparzialità dell'informazione, insieme all'indipendenza ed all'apertura di diverse tendenze politiche, sociali e culturali, costituiscono principi fondamentali della disciplina del servizio ex art. 1, comma 2, legge 14 aprile 1975, n. 103 e art. 1, legge 6 agosto 1990, n. 223), in quanto la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive è « volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione » (art. 1, comma 1, legge 103/1975; Corte Cost. 10 luglio 1990, n. 225).

Non solo, ma risulta con chiarezza che il Pansa, pur esprimendo un giudizio drasticamente ed incondizionatamente negativo sull'intero sistema informativo della RAI, ha polarizzato la propria attenzione critica su due episodi ben identificati, concernenti le notizie sull'« affare Gladio » e la vicenda relativa alla trasmissione dell'intervista a Saddam Hussein, sostenendo che, in entrambi i casi, sia pure con l'assunzione di ruoli ben distinti da parte del Vespa « corresponsabile » nel primo caso, « vittima » nel secondo), la RAI, ed il TG1 in particolare, avrebbe dimostrato scarsa obiettività ed eccessiva soggezione nei confronti del partito di maggioranza relativa, aderendo in modo troppo marcato alla linea espressa da tale parte politica.

3.3. Gli « attacchi » lanciati dal Pansa, non possono definirsi « personali » in senso stretto, perché hanno investito la posizione pubblica del Direttore del TG1, in relazione a atti correlati a tale carica, senza investire affatto la dimensione privata della « persona » Bruno Vespa.

In questo contesto, anche i riferimenti alle fattezze fisiche dell'attore — al di là dei profili concernenti le modalità espressive delle « caricature » — trovano una piena giustificazione nell'amplessima diffusione dell'immagine di Bruno Vespa, da tempo familiare al pubblico dei telespettatori per le frequentissime apparizioni nel notiziario più seguito e — non raramente — anche in altre trasmissioni.

Anche le affermazioni concernenti l'amicizia (o quanto meno le affinità politiche ed anche caratteriali) con l'on. Arnaldo Forlani, non riguardano un aspetto della sola vita intima dell'attore, ma investono dei profili di indubbio rilievo politico e sociale, proprio alla luce del requisito della « indipendenza » che deve caratterizzare il servizio pubblico radiotelevisivo.

Estremamente agevole è anche l'analisi relativa alla concreta sussistenza del requisito rappresentato dalla verità obiettiva dei fatti narrati.

Entrambi gli articoli del Pansa traggono spunto da alcuni episodi non contestati: la sospensione della trasmissione dell'intervista a Saddam Hussein (articolo del 13 gennaio 1991), un servizio del giornalista Paolo Frasese ed un editoriale dello stesso Vespa sulla vicenda « Gladio » (articolo del 23 dicembre). Gli scritti del Pansa non alterano la verità storica di queste vicende obiettive, ma ne propongono un'« interpretazione » che si risolve in giudizi estremamente critici e negativi.

Rispetto a tali opinioni non è certo possibile compiere una valutazione espressa in termini di verità o di falsità, potendosi discutere solo sulla logicità, sulla maggiore o minore efficacia degli argomenti proposti per sostenere l'idea manifestata.

3.3.2. Né ovviamente al giudizio di « verità » possono essere sottoposte le metafore e gli espedienti stilistici utilizzati dal Pansa per esprimere quelle che restano solo valutazioni di fatti incontestati.

L'artificiosità, l'« esagerazione », il carattere scopertamente immaginario di certe frasi utilizzate — in modo evidente — nel solo senso traslato, non può trarre in inganno il lettore medio, perfettamente in grado di distinguere gli episodi obiettivi riportati negli articoli dalle notazioni critiche sviluppate dal Pansa.

In questo modo un'espressione quale « zio Arnaldo, padrino di Vespa » non può essere presa alla lettera, intendendo solo l'asserita sussistenza di un forte legame politico tra l'on. Forlani e l'attore.

Allo stesso modo, la frase « quando Forlani spedì Brumo Vespa a dirigere il TG1 », e l'ipotesi formulata dal Pansa sul contenuto del « viatico del coniglione Arnaldo al coniglietto Bruno », riportate tra virgolette non possono essere intese come una « notizia » sapientemente deformata in modo malizioso.

Il lettore medio comprende agevolmente che il Pansa non vuole affatto rivelare l'esistenza di specifici contatti tra l'on. Forlani e Bruno Vespa, diffondendone il contenuto (ed in questo caso la notizia, pur non lesiva dell'onore dell'attore, sprovvista di sostegno in ordine all'attendibilità della sua fonte, potrebbe determinare eventualmente un pregiudizio al diritto all'identità personale del Vespa), ma intende sostenere l'influenza politica della segreteria della Democrazia Cristiana nella scelta del nuovo direttore del TG1 e nella formazione della linea editoriale del notiziario.

3.3.3. Ugualmente, non potrebbe essere sottoposto ad un giudizio di verità o di falsità il modo con cui il Pansa descrive quello che egli ritiene essere stato l'atteggiamento mentale del Vespa di fronte all'iniziativa di trasmettere l'intervista a Saddam Hussein, discorrendo di « psico patologia del potere » ed attribuendo all'attore alcuni precisi ragionamenti (« aveva tentato il colpo della sua vita »; « Lui deve aver pensato d'essere figlio della Balena Bianca »), essendo gli intimi pensieri di ciascun individuo circondati da un involucro impenetrabile.

Ne consegue che è perfettamente lecito — nel rispetto dei limiti espressivi della continenza formale e sostanziale — manifestare le valutazioni e le interpretazioni psichiche delle condotte — di rilevanza pubblica — di de-

terminati soggetti, indicandone anche le presumibili motivazioni di ordine « psicologico ».

Ed in tali circostanze il soggetto criticato non potrebbe sostenere il carattere diffamatorio delle critiche, deducendone la « falsità », potendosi, lamentare, eventualmente solo delle modalità espressive delle opinioni manifestate.

3.4. Infine, va rilevato che nessuna alterazione della verità può essere imputata al Pansa nella parte in cui attribuisce ad un imprecisato interlocutore (« qualcuno ») un giudizio poco lusinghiero sul conto di Bruno Vespa, riportandone il contenuto tra virgolette.

Invero, se, in termini generali, l'uso improprio delle virgolette può risolversi spesso in un espediente malizioso per deformare la verità, simulando l'esistenza di fonti del tutto fittizie, idonee ad ingenerare nei destinatari della comunicazione la convinzione che la « notizia » abbia un serio supporto, occorre svolgere due rilievi:

a) la frase è attribuita ad un soggetto assolutamente indeterminato, laddove solo l'indicazione della categoria di provenienza dell'autore della dichiarazione — specie se particolarmente qualificata o, comunque, sufficientemente determinata — costituisce effettivo indice di slealtà e scorrettezza, inducendo il pubblico a ritenere che il fatto narrato deriva da fonti attendibili;

b) la frase tra virgolette non descrive alcun atto, ma esprime semplicemente dei giudizi, in forma caricaturale, e quindi non presenta alcun attitudine a deformare la verità effettiva.

In realtà, è agevole osservare che in questo contesto, il misterioso interlocutore del Pansa svolge solo una modesta funzione stilistica e letteraria, assegnando allo scritto un maggiore ritmo dialettico, quasi sottolineando il progressivo mutamento dell'opinione dell'autore degli articoli nei riguardi del Vespa.

5.1. Indubbiamente, molto più delicata e complessa risulta l'indagine concernente la concreta sussistenza — nei due articoli oggetto di contestazione — del requisito costituito dalla « forma civile dell'espressione ».

Invero, il linguaggio adoperato dal Pansa appare tutt'altro che asettico e freddo, comprendendo anche locuzioni e tonalità espressive, le quali, considerate in modo isolato, potrebbero ritenersi, almeno ad una prima lettura, non tollerabili secondo il comune sentire, se non addirittura triviali.

A ben vedere, però, il requisito della « continenza del linguaggio non può intendersi in modo rigido e statico, posto che in determinati contesti dialettici, caratterizzati dalla contrapposizione polemica di punti di vista diversi, sostenuti con passione e con veemenza, il linguaggio assume caratteristiche espressive e tonalità molto distanti da quelle proprie delle ordinarie forme « civili » di comunicazione.

La carica offensiva delle parole si stempera in ciò che costituisce il nucleo effettivo della polemica e i temi.

È evidente, infatti, che il concetto di « continenza rappresenta un parametro ampiamente elastico e relativo che deve essere adattato ai singoli casi e concretamente riempito di contenuto, in funzione dei contesti in cui sia manifestato il pensiero.

Si è così esplicitamente affermato che in materia di critica sindacale, la quale può talora assumere toni esageratamente aggressivi, nel bilanciamento tra i due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica di cui all'art. 21 della Costituzione e quello alla dignità personale di cui

agli artt. 2 ss. della Costituzione, occorre dare la prevalenza alla libertà di parola senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi (Cass. pen. 24 marzo 1978).

Analogamente, si è affermato che il diritto di libera critica politica, strettamente connesso con l'ordinamento democratico, a base pluralistica, consente la disputa nelle competizioni politiche e sindacali e nelle giornalistiche, il cui svolgimento può talvolta raggiungere espressioni di durezza e di disapprovazione verso esponenti di opposte o diverse ideologie (Cass. pen. 21 dicembre 1976) ed è perfettamente lecita, sempre che non offenda la persona e la sua dignità in relazione a lesioni alla reputazione non obiettivamente correlate all'oggetto della polemica.

Ritiene il Collegio che gli articoli di Pansa, per le caratteristiche del loro nucleo tematico essenziale, devono ascriversi, a pieno titolo, nell'ambito della libera critica sociale e politica, intendendo tale categoria di manifestazione del pensiero nel suo significato più ampio e corrente.

Va infatti chiarito che il dibattito politico non è riservato ai soli esponenti dei partiti ed ai rappresentanti degli organi elettivi (i cosiddetti « politici di professione ») — nei cui rapporti reciproci, una solida consuetudine sociale e giuridica ha finito per estendere, oltre i limiti oggettivi e soggettivi previsto dall'art. 21 della Costituzione un'ampia immunità per le opinioni espresse — ma anche, ovviamente, a tutti i cittadini (art. 1 della Costituzione).

Non è quindi necessario approfondire i profili attinenti il tipo e la misura dell'impegno politico eventualmente assunto — in concreto, ora od in passato, dal Pansa e dal Vespa.

È sufficiente notare solo che — premessa la incontrovertibile considerazione secondo cui gli « intellettuali », e periodici che ne ospitano gli scritti (compreso quindi l'Espresso) svolgono tradizionalmente, nel presente assetto socio-culturale, un ruolo estremamente importante di attivo stimolo e di diretto coinvolgimento nel dibattito politico — Pansa è da tempo noto al pubblico per il vivo interesse dimostrato per tutti i temi di attualità politica, affrontati in numerosi scritti pubblicati in libri, riviste e giornali.

Un ruolo « politico » spetta, peraltro, non solo al Pansa ma anche a Bruno Vespa. E esso, tuttavia non deriva tanto dalla asserita « simpatia » per la Democrazia Cristiana o dalla amicizia con l'on. Forlani (circostanze che peraltro non risultano nemmeno seriamente contestate), ma dipende da ragioni precise e dirette.

Occorre anzitutto osservare che il TG1, come ogni notiziario di larga diffusione, si occupa (ed anzi, deve occuparsi) di temi di politica interna ed internazionale. In tali circostanze emerge l'oggettiva e ormai nota difficoltà sconosciuta dallo stesso Vespa nell'intervista a « Prima comunicazione ») di attuare sempre con la necessaria precisione la direttiva della scuola giornalistica anglosassone di separare nettamente i fatti dalle opinioni.

Indipendentemente dalla effettiva sussistenza (perentoriamente affermata dal Pansa) di intenti più subdoli, atti a presentare la tesi politica della maggioranza come una notizia obiettiva, e respingendo l'idea estrema secondo cui l'informazione sui temi politici diviene tout court opinione politica, si deve convenire che la notizia, in fusione del suo oggetto, entra a pieno titolo nel circuito dialettico del dibattito politico e, come tale, resta esposta a possibili giudizi critici, anche duri e violenti, caratterizzanti il contesto del confronto fra idee divergenti e contrapposte.

5.2. Il valore politico dell'informazione (e del modo in cui essa è proposta al pubblico) cresce ovviamente in funzione del rilievo obiettivo dei

temi trattati e della loro drammaticità, della loro attitudine a suscitare vivaci polemiche (caratteri tutti presenti, in misura elevatissima, nei due episodi considerati dal Pansa, relativi alla « vicenda Gladio » ed alla « Crisi del Golfo ») e della diffusione ed incisività del mezzo di comunicazione (il TG1 è, notoriamente, il notiziario in assoluto più seguito dal pubblico dei destinatari dell'informazione radiotelevisiva).

5.3. Non si può trascurare, poi, che la dura critica pubblicata dal Pansa sul numero del 23 dicembre, si rivolge in larga misura contro un « editoriale » del TG1, predisposto e letto dallo stesso Bruno Vespa, ossia contro un servizio giornalistico che, per definizione, riflette le opinioni del responsabile dell'indirizzo politico-editoriale del notiziario.

La valenza politica del ruolo assunto dal Vespa, dipende, poi, in modo ancora più puntuale dalla posizione *lato sensu* istituzionale assunta dai Telegiornali RAI (e dai loro Direttori) rispetto agli organi rappresentativi della sovranità democratica.

Com'è noto, in base agli artt. 1 e 4 della legge 103/1975, il Parlamento, attraverso la « Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi », esercita un potere di controllo e di indirizzo sulla concessionaria del servizio pubblico allo scopo di consentire l'attuazione della finalità di interesse generale enunciate dalla legge.

E, dunque, se è certamente politica l'attività svolta dalla Commissione parlamentare, in considerazione dell'oggetto, dei contenuti, delle modalità, dei parametri della funzione di controllo esercitati, riconducibile alla categoria dell'indirizzo *lato sensu* politico (nei limiti, beninteso, dei principi normativi cristallizzati a livello costituzionale e legislativo), lo stesso carattere « politico » va attribuito alle critiche ed ai commenti espressivi da ciascun cittadino in ordine all'effettivo rispetto dei canoni di indipendenza e di obiettività, si rivolgano essi direttamente alle forme ed ai contenuti di determinate trasmissioni (articolo del 23 dicembre), oppure al modo in cui operano concretamente gli organi della RAI nella gestione del servizio pubblico (articolo del 13 gennaio).

Estremamente significativa è, poi, la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 1, legge 103/1975, secondo cui il Direttore di ciascuno dei telegiornali e dei giornali radio « è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni ».

L'accento posto dalla norma sull'aggettivo « politico » non lascia alcun margine di dubbio sulla posizione assunta dal Direttore di ciascun notiziario, il quale diventa obiettivamente — soggetto attivo della dialettica politica del Paese, indipendentemente da ogni considerazione sull'effettiva autonomia e serenità dell'impostazione informativa impressa al giornale.

Ed è appena il caso di osservare che la diretta responsabilità nei confronti del Direttore Generale non impedisce la configurabilità di un controllo politico « diffuso » nell'opinione pubblica, correlato all'essenza del metodo democratico.

6.1. Svolte queste considerazioni, potrebbe risultare superfluo analizzare in termini articolati le singole espressioni che il Vespa ritiene lesive della sua reputazione, opponendo tutte, alla luce delle peculiarità proprie della comunicazione linguistica nel dibattito politico, sostanzialmente adeguate alle opinioni manifestate dal Pansa ed alla notevole asprezza raggiunta nella polemica riguardante i temi — generali e specifici — affrontati nei due articoli.

Occorre infatti tenere conto che il carattere offensivo e screditante di un articolo giornalistico non può essere individuato estrapolando singole espressioni dal loro contesto, atteso che la diffamazione si correla esclusivamente all'effetto determinato nella sensibilità e nell'intelligenza del pubblico dalla lettura dell'intero pezzo pubblicato.

6.2. D'altro canto, è stato da tempo chiarito che il giornalista risente inevitabilmente della « reazione a caldo », specie quando particolarmente vicini a lui e al pubblico cui si rivolge risultano i fatti considerati, anche in relazione alla peculiarità dei settori cui detti fatti ineriscono, ai valori colpiti, agli interessi lesi, ai sentimenti travolti (Cass. 11 gennaio 1978, n. 90).

In tale reazione, il giornalista tende non solo a riflettere l'opinione pubblica, ma anche ad orientarle con campagne di stampa le quali possono avere ampia incidenza sul costume e sulla vita pubblica. Ciò si ripercuote non soltanto sull'intensità della critica, ma anche sul « modo » dell'esposizione, che ne è naturalmente e profondamente influenzato.

Invero, il giornalista è spesso portato a colpire l'attenzione del pubblico, a suscitargli l'interesse, ad indurlo a seguirlo nei suoi commenti e nelle sue tesi di fondo: quindi usare espressioni e toni che siano atti al riguardo e che possono essere, a seconda dei casi, suadenti, suggestivi, ironici, mordaci, di valore, ecc., e nei quali si rispecchiano, da un lato, la sua personalità e la sua professionalità e, dall'altro, anche il linguaggio corrente con i termini invalsi e accettati nella comune polemica, specialmente in determinati settori ed ambienti, con una conseguente « vera e propria desensibilizzazione del significato offensivo di talune espressioni » (Cass. pen. 18 marzo 1981; Cass. 5 luglio 1974, Di Bianco).

7.1. È comunque opportuno, per completezza di indagine, focalizzare i punti su cui maggiormente si sofferma l'attore, dolendosi del loro carattere offensivo.

Occorre in primo luogo prendere in considerazione la frase contenuta nell'articolo del 23 dicembre, racchiusa tra virgolette ed attribuita ad un imprecisato interlocutore del Pansa (« qualcuno mi disse »).

Essa presenta un duplice valore semantico. Ad un primo livello, essa si inquadra nel genere della « caricatura » ossia nella rappresentazione — qui eseguita con strumenti verbali anziché attraverso i mezzi delle arti figurative — « esagerata » e volutamente « deformata » delle sembianze di un personaggio noto. La caricatura è indubbiamente graffiante e poco « riguardosa » (in sintonia, peraltro, con lo stile invalso in questo genere di rappresentazione, che lega la propria efficacia direttamente al grado di « cattiveria » della raffigurazione), ma sostanzialmente accettabile allo stato del comune senso di tolleranza, tanto più elevato quanto più ampia è l'obiettiva e volontaria diffusione dell'immagine del soggetto.

Ad un secondo livello, ma sempre nella cornice caricaturale di una rappresentazione volutamente « esagerata », la frase attraverso la trasparente metafora, incentrata sulla forma linguistica, dalle forti tonalità, « sadismo » — « sicario » vuole anticipare il contenuto del giudizio esplicitato nelle poche righe successive. Secondo l'autore dell'articolo, il Vespa per il ruolo assunto nell'impostazione dei servizi informativi del TG1, non apparirebbe tanto come il mero, materiale, esecutore degli altrui ordini « criminosi » (« sicario »), ma manifesterebbe anche una intensa partecipazione attiva ed una profonda adesione allo svolgimento dell'attività (« lampi di sadismo »).

L'immagine è così artificiosa da far dissolvere immediatamente ogni possibile dubbio sul reale contenuto del pensiero del Pansa, il quale, ovvia-

mente, non ha certo mai inteso affermare che il Vespa potrebbe essere davvero un « Killer » od un seguace delle depravazioni sessuali descritte dal marchese De Sade.

7.1.1. L'opinione del Pansa è poi condensata e chiarita nella seguente frase: « il coniglietto sta facendo a dovere il lavoro ordinatogli. Al punto che il TGI vespista è ormai il prodotto partitico più servile tra i tanti sforati dal baraccone della RAI-TV. Per aggiungere il massimo gli manca soltanto un Pirrotta democristiano ».

La durezza e la gravità del giudizio è evidente (ed in questo senso si comprende la reazione dell'odierno attore), ma in definitiva risulta congruente con il livello del dibattito politico sull'ambito di ingerenza dei partiti politici anche al di fuori dei normali canali istituzionali — sulla gestione dell'informazione RAI relativa a temi di scottante drammatica attualità.

7.1.2. Lo stesso aggettivo « servile », pur intrinsecamente offensivo (nel suo significato di « basso, vile ») trova giustificazione nel contesto dell'opinione espressa dal Pansa, volta non tanto a colpire la intima personalità morale di Bruno Vespa, ma i contenuti ed i caratteri del « prodotto ». In questo senso, la locuzione « servile », nell'indicare la coincidenza tra indirizzo politico elaborato dalla maggioranza governativa e l'impostazione informativa del giornale diretto dal Vespa, assume piuttosto, il significato obiettivo di « pedissequo, imitativo », con notevole attenuazione di ogni implicazione meramente etica.

7.1.3. La stessa connotazione « caricaturale », nel rispetto dei limiti posti a tale forma rappresentativa, va riconosciuta alle espressioni « Coniglietto Mannaro » (basata sull'asserita affinità politica e caratteriale con l'On. Arnaldo Forlani, « Coniglio Mannaro ») e « faccia da furbone » giocata sull'ampia diffusione dell'immagine televisiva del Vespa).

8.1. Considerazioni non dissimili possono essere svolte con riguardo alle altre espressioni contenute nell'articolo del 13 gennaio.

Qui, la asprezza del giudizio critico è accompagnata da una più evidente ispirazione « satirica » dell'intero pezzo, subito resa esplicita nelle parole di esordio del testo: « questa è la funzione della "Colonna Infame": mostrare di quale pasta siano fatti i palloni gonfiati messi in aria dal potere, formidabili pigmei che si credono giganti soltanto perché hanno avuto in regalo una presidenza, una direzione, un berretto con le greghe da schiaffare sopra la capoccia ».

In questa cornice espressiva, critica politica e forma satirica dello scritto consentono di giustificare l'uso di talune locuzioni, astrattamente offensive o denigratorie. È necessario comunque sottolineare che l'articolo sembra individuare il proprio vero e principale bersaglio nelle « grottesche commedie italiane », nel « potere » (considerato nella sua generalità) e nella figura del Direttore Generale della Rai, Gianni Pasquarelli, ancorché una parte non trascurabile dell'articolo si rivolga proprio contro Bruno Vespa.

8.2. Lo scritto del Pansa muove dalla incontestata circostanza relativa alla sospensione — disposta dal Pasquarelli — della trasmissione dell'intervista rilasciata da Saddam Hussein a Bruno Vespa, nel pieno della Crisi del Golfo, per sostenere la tesi secondo cui le esigenze del « potere » prevalgono incondizionatamente su tutti gli altri valori, compreso quello dell'autonomia del direttore di un giornale televisivo nella formazione dell'indirizzo editoriale della testata.

Il tema è molto delicato, perché investe il rapporto tra indipendenza dell'informazione RAI e responsabilità del Direttore di telegiornale nei confronti del Direttore Generale.

Ad ogni modo, il Pansa prende una posizione precisa sostenendo che il giornalista, se non vuole subire imposizioni e condizionamenti politici ed editoriali («i chiodi di Pasqua»), dovrebbe necessariamente dimettersi, «per poi mettersi sul mercato come candidato direttore del TG di Telemon-teporziocatone», a meno che non sia un «coniglietto», o preferisce comunque tenersi la «poltronissima», ritenendosi un «gigante», «per aver ricevuto in regalo una direzione».

8.3. Il Pansa nel formulare una richiesta di dimissioni esprime, da un lato, il proprio diritto di critica sulla gestione dei servizi informativi della RAI, e, dall'altro, richiedendo all'attore la dimostrazione di una maggiore autonomia, manifesta un intento di stimolo e di proposizione dialettica. In definitiva, attraverso il tono pungente ed accentuatamente provocatorio, si intravede nelle parole del Pansa la considerazione che il Vespa rimane ancora un interlocutore, collocato in una posizione radicalmente contrapposta ma con il quale non è impossibile intrecciare un dialogo, polemico ma costruttivo, in un reale confronto di idee.

8.4. Del resto, il tema dell'effettiva «autonomia» dei telegiornali della RAI in relazione all'informazione politica è da anni al centro di dure polemiche — come del resto è confermato dalle stesse dichiarazioni rese dall'attore nell'intervista a «Prima Comunicazione», ove viene compiuto un diretto riferimento alla «Lottizzazione» dei telegiornali, od al loro essere «targati» — e rende legittimo l'uso di espressioni anche astrattamente aspre e «pesanti», a condizione che esse risultino congruenti — come è avvenuto negli articoli in questione — a singoli episodi ed a specifiche circostanze le quali giustifichino il riaccendersi del dibattito.

9.1. È comunque opportuno ribadire che, anche mettendo da parte le peculiarità proprie della comunicazione politica, l'uso di epiteti astrattamente diffamatori, va in ogni caso valutato alla luce del particolare contesto semantico in cui esse si inseriscono.

Questo rilievo concerne tanto il profilo soggettivo, quanto quello oggettivo delle modalità di uso del linguaggio.

Sotto il primo aspetto, non si può disconoscere che la carica offensiva di determinate locuzioni, deve essere valutata anche alla luce del complessivo cifrario espressivo dell'autore, specie se il suo stile riesce a manifestare caratteristiche davvero personali ed acquista un elevato grado di popolarità, o quanto meno di riconoscibilità. È questo il caso del segno linguistico di Giampaolo Pansa, spesso incline a non seguire moduli espressivi «ortodossi», forse proprio allo scopo di sottolineare in questo modo la «contrapposizione, anche espressiva, alle posizioni politiche dominanti», ed a voler manifestare, anche attraverso parole irriverenti, un intento dissacrante nei confronti degli esponenti del «potere».

Negli articoli in contestazione il Pansa non sembra discostarsi eccessivamente dai dettami del proprio codice linguistico, riservando al Vespa un trattamento non dissimile da quello accordato ai diversi «potenti» passati in rassegna nel corso di una lunga esperienza pubblicistica.

9.2. Allo stesso modo, la cifra linguistica degli scritti in discussione deve essere vagliata anche alla stregua dei caratteri propri dei destinatari del messaggio giornalistico. E non si va lontano dal vero affermando che l'«area» dei lettori del Pansa e del Settimanale «L'Espresso» tollera ed accetta un linguaggio sviluppato su registri molto differenziati, ma com-

prensivi anche di espressioni « anticonformistiche », spesso ritenute più efficaci e dirette per rappresentare determinati concetti.

9.3. Sotto l'aspetto oggettivo, poi, occorre sottolineare che il significato offensivo della parola (astrattamente considerata in modo isolato) va comunque apprezzato nell'intero contesto del discorso in cui si inserisce. Così la frase « se fosse un ometto e non un coniglietto », non deve essere intesa come l'asserzione di un preteso carattere pavido e vile dell'animo del Vespa, quanto come un giuoco di parole ricollegato al nomignolo « coniglietto mannaro ».

10.1. Per quanto concerne, poi, l'uso di alcune espressioni intrinsecamente volgari (« E al coniglietto non è rimasto che farsi una pippa a "Domenica In", intervistando Spadolini, che è un micione e non una belva »; « E non strillare se il chiodaccio di "Pasqua" ti buca le chiappe »), occorre osservare che, indipendentemente da ogni considerazione sul progressivo mutamento dei margini di tolleranza sociale nell'uso e nella percezione del linguaggio e sui notevoli cambiamenti nella comune sensibilità, i quali finiscono spesso per depotenziare, quasi annullandole, la carica eversiva e la stessa « volgarità » di talune parole in apparenza meramente triviali — e necessario evidenziare che le due frasi in esame presentano un chiaro significato metaforico ed un tono palesemente satirico, risultando inequivoco il carattere artificioso ed « esagerato » delle locuzioni, del tutto congruente ai temi critici sviluppati da Pansa, e, risultano, pertanto, prive di attitudine seriamente offensiva, nei riguardi del Vespa.

11.1. Infine, va posto in evidenza che l'articolo del Pansa si mantiene nei limiti della continenza anche nelle parti in cui sembra esprimere qualche ironia e qualche scetticismo sulle scelte più squisitamente professionali del Vespa, con particolare riguardo all'effettivo rilievo dell'intervista a Saddam Hussein (« il Coniglietto aveva tentato il colpo della sua vita »), ove si consideri che la frase è sempre inserita nel contesto del discorso (essenzialmente « politico », nel senso sopra precisato) sui margini di autonomia e di iniziativa lasciati ai direttori dei telegiornali televisivi e non può comunque essere contestato il diritto di criticare, anche in modo radicale, le scelte redazionali delle diverse testate giornalistiche.

11.2. Più in generale, negli articoli del Pansa non traspare alcuna rilevante contestazione delle indubbe capacità professionali di Bruno Vespa. Al contrario, nella visione del Pansa, le qualità giornalistiche dell'odierno attore sono date per scontate, costituendo uno dei presupposti per la riuscita dell'« operazione », ispirata secondo il Pansa, dalla segreteria della DC, di rinnovamento della direzione del TG1 e della sua impostazione politico-editoriale.

12. Non si può trascurare, peraltro, che le critiche incentrate sull'asserita mancanza di sufficiente autonomia potrebbero incidere, almeno in parte, anche sulla reputazione « professionale » dell'attore, ove si consideri che l'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista sancisce espressamente l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, « osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ».

Ma l'aspetto « professionale » della critica articolata dal Pansa rimane definitivamente assorbito dal profilo ritenuto essenziale e decisivo nell'intera polemica, concernente esclusivamente la dimensione *lato sensu* politica degli episodi considerati e del ruolo obiettivamente assunto dal Vespa.

13.1. Conclusivamente, quindi, la domanda dev'essere rigettata costituendo i due articoli in contestazione legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

13.2. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della notevole complessità delle questioni giuridiche esaminate.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe trascritta, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:

2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

### RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

**I**l Tribunale di Roma, in questa meditata pronuncia, perviene ad escludere la lesività dell'onore e della reputazione di un noto

giornalista televisivo delle affermazioni contenute in due articoli di un altrettanto celebre giornalista della carta stampata.

La sentenza si segnala soprattutto per lo sforzo di giungere ad un'adeguata concretizzazione delle ormai consolidate regole giurisprudenziali, che presiedono al temperamento tra libertà informativa e tutela dei beni della personalità umana.

In effetti, pare condivisibile, in linea di principio, l'affermazione che, in particolare, i requisiti della verità dei fatti e della forma civile dell'esposizione siano destinati ad assumere tratti differenziati, a seconda del contesto informativo in cui si inseriscano le attribuzioni in ipotesi lesive dell'onore e della reputazione.

In altri termini, la circostanza che le affermazioni del giornalista siano collocate in un ambito di critica politica su argomenti di peculiare rilievo sociale può valere — secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Roma — ad innalzare il punto in cui il limite della verità dei fatti o della forma civile dell'esposizione debba ritenersi superato.

Nel medesimo ordine di idee possono essere apprezzati, secondo il Collegio, i caratteri che, nel caso concreto (ed anche in relazione al peculiare stile del giornalista autore dell'articolo), abbia assunto l'esposizione: pertanto, toni caricaturali, grotteschi o satirici — per cui, ad esempio, il bersaglio della critica venga individuato con nomignoli canzonatori, o tratteggiato, anche nelle sue sembianze esteriori, in maniera volutamente, palesemente deformante — non violeranno il requisito della c.d. continenza, quando possano ritenersi funzionali al complessivo discorso critico svolto dall'autore e siano come tali percepite e/o percepibili dal lettore medio.

È il caso di rammentare, a questo punto, che a risultati applicativi analoghi è pervenuta la più recente elaborazione giurisprudenziale in tema di c.d. diritto di satira: la quale pare voler riservare a tale situazione giuridica (ammesso che di situazione giuridica si possa qui parlare) un vero e proprio statuto autonomo, insensibile alle limitazioni del c.d. diritto di cronaca ormai acquisite nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale (cfr. Trib. Roma 31 ottobre 1992, in questa *Rivista*, 1993, ... ed ivi altri riferimenti di dottrina e giurisprudenza).

Volendo esprimere una pur sommaria valutazione circa queste argomentazioni è il caso di osservare che, a tale stregua, particolarmente delicata diventa l'opera di apprezzamento — da parte del giudice — delle singole circostanze del caso concreto: nella quale finiranno per venire in

gioco (ma forse non potrebbe essere altrimenti) opzioni culturali, prima ancora che politico/ideologiche in senso stretto del singolo interprete. Correlativamente, il rischio che si delinea è quello di una notevole oscillazione nelle decisioni di volta in volta assunte: di cui fa fede, in una certa misura, il confronto fra la sentenza qui pubblicata e la quasi coeva Trib. Roma 24 novembre 1992, in questa *Rivista*, 1993, 402. Infatti, nei due casi, di fronte ad attribuzioni di fatti in una certa misura analoghi, si è pervenuti a decisioni di segno opposto: ha avuto probabilmente un rilievo determinante nelle difformi valutazioni delle due ipotesi la considerazione degli elementi, su cui correttamente la sentenza qui sopra riportata si ferma al fine di offrire una adeguata specificazione delle regole giurisprudenziali in tema di temperamento fra libertà informativa e tutela della personalità.

C.S.